

Il Curatore Fallimentare ha l'obbligo di rimuovere i rifiuti prodotti dall'imprenditore fallito (è esclusa la responsabilità penale)

A sostegno dell'assunto, di cui sopra, come riferimento normativo viene riportato semplicemente il terzo comma dell'art. 192 TUA, che sancisce l'obbligo di rimozione dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi in capo al trasgressore o al proprietario, in solido, sempre che la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, anche ovviamente per condotta omissiva.

Tuttavia, come anticipato, **l'Adunanza volge l'attenzione al diritto europeo** e, conseguentemente le norme europee si concentrano sull'**importanza che si concede alla figura del detentore**, definito dall'art. 3, par. 1 punto 6, della direttiva n. 2008/98/CE come la persona fisica o giuridica che è in possesso dei rifiuti (esempio dei beni immobili sui quali i rifiuti insistono), non rilevando in tal caso le nozioni nazionali di possesso e detenzione: "ciò che conta è la disponibilità materiale dei beni, la titolarità di un titolo giuridico che consenta (o imponga) l'amministrazione di un patrimonio nel quale sono compresi i beni immobili inquinati".

Vieni, poi, aggiunto all'art. 14, par. 1, della direttiva citata, in virtù del noto principio "chi inquina paga", accolla i costi di gestione dei rifiuti, oltre che al produttore iniziale, anche al detentore.

Anche il Consiglio di Stato, con Sentenza n.3/2021 ritiene, quindi, che il Curatore non sia "proprietario incolpevole" ai sensi dell'art. 192, terzo comma TUA, e che sia anzi senz'altro obbligato, in quanto detentore dei rifiuti, dello smaltimento degli stessi, in virtù di una responsabilità di tipo oggettivo.

Il rilievo che il diritto europeo dà alla figura del detentore va a giustificare, a garanzia del principio "chi inquina paga", la sopportazione dei costi di gestione dei rifiuti da parte dell'attivo fallimentare dell'impresa che li ha prodotti, poiché, in caso contrario, i costi finirebbero per ricadere sulla collettività incolpevole.